

# L'operosità scientifica di Edoardo Volterra : bilancio e prospettive

di Onorato Bucchi

(Roma)

*Sommario:* 1. - L'ambiente in cui il Maestro visse e le tappe della sua vita; 2. - L'impegno e la coscienza civile; 3. - Il suo impegno scientifico: 3.1. - Gli studi di diritto romano; 3.2. - Gli studi di diritto orientale; 4. - La dottrina matrimonialistica (nel diritto romano e nei diritti orientali); 5. - La sua funzione di docente e il suo impegno didattico; 6. - Edoardo Volterra, Maestro di libertà e di rigore critico.

*Appendice:* Scritti di Edoardo Volterra 1970-1984.

## **1. - L'ambiente in cui il Maestro visse e le tappe della sua vita**

Scrivere, ad un anno di distanza dalla morte del Maestro (19 luglio 1984), della sua operosità scientifica, non è semplice: ritornano alla mente incontri di anni lontani, e ricordi, e suggerimenti, e suggestioni che è difficile dimenticare e che fanno parte, per chi scrive, della propria eredità scientifica e spirituale e che hanno formato in lui il proprio bagaglio culturale, e che gli sono stati conservati come stimate impresse nella carne.

Scrivere di Edoardo Volterra, poi, non è semplice anche perché ci troviamo di fronte ad una delle personalità più complesse del mondo scientifico e accademico italiano ed europeo, una personalità di cui è fin troppo facile ricordare il carattere austero e talvolta impenetrabile, ma di cui è estremamente difficile fissare

l'iter interno culturale che lo portò a rappresentare, nel bene e nel male, una parte notevole della romanistica italiana ed europea e gli studi interi dell'orientalistica giuridica italiana (con un notevole rilievo a livello europeo) per tutto il corso della sua vita.

Proprio per questa ragione, ricordare il Professore — il Professore per antonomasia per chi redige le presenti note ma anche per migliaia di studenti e di allievi che ebbero la ventura di incontrarlo, conoscerlo e stimarlo — vuol dire anche fissare le tappe della sua vita: perchè qualunque bilancio che si vuole indicare dai suoi insegnamenti hanno bisogno di essere ancorati a quelle tappe.

E, prima di quelle tappe, l'ambiente in cui visse, e la cultura che assaporò in quell'ambiente.

*In primo luogo la sua famiglia*, ove ebbe i natali il 7 gennaio 1904, e che fu la sua prima scuola: una famiglia di antico stampo e di venerata cultura, il cui prestigio culturale è stato sempre pari all'ardore per la verità scientifica e ove l'indagine critica si accompagna ad un rigore formale che è stato un tutt'uno con il rigore etico. Dal padre Vito, maestro di studi matematici e organizzatore del sapere scientifico quale l'Italia ebbe pochi nella sua recente storia unitaria, ereditò il culto della perfezione geometrica della ricerca; dalla madre, Virginia Almagià, alla cui persona egli fu sempre legato in vita e la cui morte segnò un momento notevole della sua esperienza terrena, ereditò la vivacità del suo vivere quotidiano. La sua famiglia, quindi, e i suoi genitori in particolare, rappresentarono la sua prima grande scuola: attraverso la guida paterna egli concepì la studio giuridico con uno stile e un rigore tutto matematico che saranno poi la caratteristica futura dei suoi migliori saggi. E la sua casa era un tempio di sapere matematico dove si confrontarono le esperienze della ricerca scientifico-empirica europea, e da entrambi i suoi genitori ereditò una fila di rapporti e di amicizie internazionali che saranno poi il suo vanto e che facevano parte del suo prestigio personale.

*La sua seconda scuola* fu l'Università di Roma. Edoardo Volterra condusse infatti i suoi studi preuniversitari in Roma e

in Roma, nell'anno accademico 1925-1926, si laureava nella Facoltà di Giurisprudenza con il massimo dei voti e con lode, in una generazione di allievi che tanto lustro avrebbe poi dato alla cultura italiana e che comprendeva i nomi, oltre che del Volterra, di Claudio Baldoni, Felice Battaglia, Giuliano Bracci, Giannetto Longo, Antonio Macchia, Antonio Picardi, Evelina Polacco, Claudia Resta, Silvestro Sando, Giuseppe Silvagni e Achille Zingarelli.

Già distintosi nell'anno 1926 perché vincitore di un 'posto di studio', come allora si chiamavano le borse propedeutiche alla carriera accademica, conferito dalla Fondazione Corsi per la Facoltà di Giurisprudenza di Roma, divenne, al termine di quell'anno, professore incaricato per l'anno accademico 1926-1927 nell'Università di Cagliari da dove passò poi all'Università di Parma ove rimase fino all'anno accademico 1930-1931. Intanto nel 1930 fu nominato libero docente di diritto romano e nello stesso anno vinse la Cattedra su tale disciplina e venne nominato professore straordinario di diritto romano presso l'Università di Parma. Chiamato nel 1931 alla Cattedra di diritto romano dell'Università di Pisa e poi, nell'anno successivo (nel 1932), alla Cattedra di Istituzioni di diritto romano nell'Università di Bologna, passò ordinario nel 1933 nella stessa Università.

A seguito dell'entrata in vigore delle leggi razziali, fu messo d'autorità a riposo nel 1938 e per lui, come per altri suoi colleghi, iniziò il calvario dell'esilio. L'Europa democratica accolse gli esuli antifascisti e li soccorse valutando appieno la perdita della scienza se menti illuminate come quelle di Edoardo Volterra non avessero continuato nell'insegnamento. Dapprima la Francia con l'affidargli presso l'*École Française de droit* in Egitto il corso di *Droit civil et droit romain* nel 1938 e poi successivamente, in territorio francese, ospitandolo come *boursier de recherches à la Caisse Nationale de la Recherche scientifique*, quindi il Belgio e l'Olanda dandogli ospitalità scientifica, tutto stava a dimostrare come la cultura europea apprezzasse questo giovane studioso già stimato e famoso fra i Romanisti d'Oltralpe. Nominato professore di diritto romano nell'Università di São

Paulo in Brasile, non poté mai raggiungere quella sede a causa della guerra. Di questo aiuto egli fu sempre grato ed ebbe nei confronti della romanistica francese, belga ed olandese un rapporto privilegiato che non cessò mai fino alla sua morte. Alla scienza romanistica di queste regioni europee egli indirizzò più di un suo allievo ed ospitò nella sua Scuola romana allievi delle scuole romanistiche di tutta Europa.

Reintegrato nel 1945 alla Cattedra dell'Università di Bologna, venne eletto Rettore di quella Università nello stesso anno e tenne questo incarico fino al 1947. Della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università bolognese fu anche Preside e fu sempre ricordato da colleghi e allievi per il rigore etico ed amministrativo ad un tempo (qualità queste in lui mai disgiunte) con cui tenne le due alte cariche.

Nel 1951 fu chiamato a ricoprire la Cattedra di Diritti dell'Oriente Mediterraneo nell'Università degli Studi di Roma e nel 1954, lasciata Bologna definitivamente, fu nominato alla Cattedra di Istituzioni di diritto romano presso la stessa Università romana e, dal 1960, fino al 1973, anno in cui fu nominato giudice della Corte Costituzionale della Repubblica italiana, mantenne questa Cattedra universitaria.

Socio Nazionale dell'Accademia Nazionale dei Lincei, la cultura italiana lo annoverò anche come Socio Nazionale non residente dell'Accademia delle Scienze di Torino, Accademico effettivo dell'Accademia delle Scienze di Bologna fino a volerlo Presidente della Società Italiana di Storia del Diritto.

Ma anche la Cultura europea e internazionale lo annoverò fra le Sue Accademie più prestigiose. Socio dell'*Académie Royale de Belgique*, membro dell'*Institut d'Égypte*, membro del *Riccobono Seminar of Roman Law of America*, *Cotegial de honor del Colegio Mayor Fonseca di Santiago de Compostela*, fu dottore 'honoris causa' della Sorbona, di Bruxelles, Louvain, Jaelonica (Cracovia), Carolina (Praga) e Bordeaux. Membro della *Société Internationale des Droits de l'Antiquité* fin dalla sua fondazione, mantenne un ricordo incancellabile verso Fernand De Visscher suo Presidente e fondatore e non è un mistero che alla SIDA egli riversò i suoi legami più profondi in campo

scientifico e accademico più che ad altre istituzioni culturali italiane e internazionali. Alla *Revue Internationale des Droits de l'Antiquité*, che egli considerò sempre, con malcelato orgoglio, la « sua » Rivista, egli indirizzava i suoi allievi più sicuri, certo che solo la RIDA poteva dare prestigio e notorietà scientifica alla sua scuola.

Direttore dapprima della *Rivista Italiana per le Scienze Giuridiche* e poi del *Bollettino dell'Istituto Italiano di Diritto Romano « Vittorio Scialoja »*, guidò questi due organi scientifici con un rigore critico pari alla sua fama di Maestro e di Scienziato.

## 2. - L'impegno e la coscienza civile

*E vi fu poi una terza scuola* per Edoardo Volterra, la società civile.

Consapevole infatti che il diritto è vita e che la storia del diritto non è solo erudizione ma consapevolezza del passato al fine di meglio determinare l'avvenire, Edoardo Volterra fu un uomo cui non mancò mai la coscienza civile della storia del suo Paese e della sua gente. Vissuto in dignitoso riserbo fino al 1938 nella sua terra che gli negava la Patria, visse ancor più in grande dignità (la dignità dell'esule!) quando gli eventi lo costrinsero a vivere in esilio.

Tornato in Patria, condusse le sue battaglie morali con un coraggio che gli fu riconosciuto anche dagli avversari e per il suo coraggio fu insignito di medaglia d'argento al valore militare e di una croce al merito di guerra. Fu tra i fondatori del Partito d'Azione insieme a un pugno di uomini che appartenevano a quella cultura liberalsocialista che insieme ai Cattolici hanno poi dato un grande contributo alla formulazione della Costituzione Italiana all'interno della Consulta Nazionale, dove operò con solerzia attestata dagli atti, dopo essere stato membro effettivo della Deputazione della provincia di Roma. Ma era un uomo troppo libero per essere un uomo di « parte » e uomo di « parte » non fu mai, perché amò sempre e solo l'onestà, la rettitudine, la verità. Se di parte fu, fu sempre dalla

parte di questi valori. E lo dimostrò con l'amore che ebbe per i giovani, che egli conobbe e curò a migliaia e cui insegnò i grandi valori del consesso civile: l'elemento scientifico non fu mai in lui disgiunto dalla tensione morale. Finissimo giurista, fu chiamato a far parte, come giudice, della Corte Costituzionale Italiana a partire dal 1973: della Corte fu Vice Presidente emerito. E la giurisprudenza gli deve anche la caduta di alcuni tabù come il divieto di donazione tra coniugi e il reato di plagio che non distingue tra persuasione e suggestione. La Repubblica Italiana lo onorò, per la sua dedizione alla Scuola e all'Università, della medaglia d'oro per i benemeriti della Scuola e, per la sua fedeltà alle Istituzioni repubblicane, attribuendogli il titolo di Cavaliere di Gran Croce dell'ordine al merito della Repubblica.

### 3. - Il suo impegno scientifico

Autore di oltre trecentottanta pubblicazioni, se si fa eccezione degli studi di impegno civile (una ventina) che qui non trattiamo perché non pertinenti alla nostra analisi, tutta la produzione scientifica di Edoardo Volterra può dividersi in due grandi gruppi: di diritto romano e dei diritti dell'Oriente Mediterraneo.

La produzione di diritto romano è poi varia e oltremodo ricca per tematica e toni usati: spazia sulle fonti come sugli istituti, sulle istituzioni imperiali e su quelle repubblicane, privilegiando ora le istituzioni familiari ora quelle di diritto penale, mentre non pochi studi furono redatti sulle Costituzioni imperiali e sui senatusconsulta e ben noti sono i suoi studi sul modo in cui il popolo romano si costituisce erede. Gli ultimi anni della sua vita lo videro occupato alla ricostruzione del Codice Teodosiano e le sue incursioni nella storia del diritto italiano (in particolare nella storia agraria) non furono meno felici dei suoi migliori saggi.

Nei Diritti Orientali è stato il primo in Italia a fondarne l'insegnamento su basi di rigorosa critica scientifica.

3.1. - *Gli studi di diritto romano*

Agli studi sul diritto matrimoniale romano arrivò attraverso Panalisi dell'istituto dell'*arrha sponsalicia*, argomento che trattò nella sua prima indagine (1927) e su cui ritornò più volte (1). *Arrha sponsalicia* e istituto degli *Sponsali* (2) furono quindi il primo approccio del Nostro all'istituzione matrimoniale. E accanto a questi istituti l'adulterio (3), la bigamia (4), il concubinato (5) e il divorzio (6) trovano in Lui le pagine più puntuali della dottrina. A partire dal 1940 (*La conception du mariage d'après les juristes romains*, Padova, 1940) fino a qualche anno prima della morte, nella polemica, affettuosa e piena di dignità

(1) *Studio sull'arrha sponsalicia*, in *RISG*, II S, 2, 1927, 581-670; *Studio sull'arrha sponsalicia*, II. *L'arrha sponsalicia nella legislazione di Giustiniano*, in *RISG*, II S, 4, 1929, 3-33; voce *Arrhae Sponsaliciae*, in *Enc. It.*, IV, Milano, 1929, 574; *Studio sull'arrha sponsalicia*, III. *L'origine orientale dell'arrha sponsalicia, la sua penetrazione ed applicazione nel diritto cristiano e bizantino*, in *RISG*, II S, 5, 1930, 155-245; voce *Arrha sponsalicia*, in *Nov.D.I.*, I, 1957, 1003-1004. Cfr anche le recensioni a E. POPESCO, *La fonction pénitentielle des arrhes dans la vente sous Justinien*, Paris, 1925, in *RISG*, II S, 2, 1927, 157-159 e a M. TALAMANCA, *L'arra della compravendita in diritto greco e in diritto romano*, Milano, 1953, in *IURA*, 5, 1954, 393-394 (sulla funzione dell'arra fuori dall'istituto degli sponsali).

(2) *Sul consenso della filiafamilias agli sponsali*, Roma, 1929; *Ancora sul consenso della filiafamilias agli sponsali*, in *RISG*, II S, 10, 1935, 3-11; voce *Sponsali*, in *Enc. It.*, XXXII, Milano, 1936, 409-411; *Osservazioni intorno agli antichi sponsali romani*, in *Scritti A. C. Jemolo*, V, Milano, 1963, 639-657; voce *Sponsali*, in *Nov. D.I.*, XVIII, 1971, 34-37; *Ricerche intorno agli sponsali in diritto romano*, in *BIDR*, 40, 1932, 87-168; *Il P. Ouyrhyncus 129 e la L.5 C. de spons. 5, 1*, in *SDHI*, 3, 1937, 135-139.

(3) *Per la storia dell'accusatio adulterii iure mariti vel patris*, in *Studi Cagliari*, 17, 1938, 1-63; *In tema di accusatio adulterii: I. L'adulterium della sponsa*, II. *L'adulterium dell'uxor in captivitate*, in *Studi P. Bonfante*, II, Milano, 1930, 109-126; *Alcune innovazioni giustinianee al sistema classico di repressione dell'adulterio*, in *RIL*, II S, 69, 1930, 182-190.

(4) *Per la storia del reato di bigamia in diritto romano*, in *Studi U. Ratti*, Milano, 1934, 387-447; voce *Bigamia* (Storia) in *Enc. It.*, App. I, 1938, 276; voce *Bigamia*, in *Enc. It.*, VI, 1930, 987.

(5) Voce *Concubinato* (diritto romano), in *Enc. It.*, XI, 1931, 92-93; voce *Concubinato* (diritto romano), in *Nov. D.I.*, IV, 1959, 1052-1053.

(6) Voce *Divorzio* (diritto romano), in *Enc. It.*, VI, 1960, 62-64.

scientifico, che lo caratterizzò con O. Robleda, Edoardo Volterra incentrò essenzialmente la sua produzione scientifica sulle istituzioni matrimoniali (7), e alla famiglia (8) e ai vari istituti familiari (9) egli dedicò più di una ricerca scientifica, fino a delineare, con ragionevole esattezza, il concetto giuridico di *conubium* (10).

(7) *La L.3 pr. C. de int. matr. 5, 6 e il principio 'rite contractum matrimonium ex post facto vitari non potest'*, in *BIDR*, 37, 1929, 239-245; *Un'osservazione in tema di impedimenti matrimoniali*, in *Studi A. Albertoni*, I, Padova, 1934, 401-421; *La conception du mariage d'après les juristes romains*, Padova, 1940; *Quelques observations sur le mariage des filii familias*, in *RIDA*, I, 1948, 213-248; *Ancora sulla manus e il matrimonio*, in *Studi S. Solazzi*, Napoli, 1948, 673-688; *Manus e matrimonio*, in *SDHI*, 15, 1949, 403; *Les formes du mariage chez les Romains*, in *SDHI*, 16, 1950, 465-466; *Le forme del matrimonio romano*, in *Atti III Congr. dir. comp.*, I, Roma, 1953, pp. 201-206 (ibidem anche il testo in francese: 207-212); *La conception du mariage à Rome*, in *RIDA*, III° S, 2, 1955, 365-379 (e contemporaneamente in *Trav. et Conf. Univ. libre de Bruxelles, Fac. Droit*, 3, 1955, 47-59); voce *Matrimonio* (diritto romano), in *Nov.D.I.*, X, 1964, 330-335; *La 'conventio in manum' e il matrimonio romano*, in *RISG*, 95, 1968, 205-226 (e, prima, cfr *Manus*, in *Nov. D.I.*, X, 1964, 198; *Nuove ricerche sulla Conventio in manum*, in *Mem. Lincei, Cl. Sc. Mor.*, VIII S, 12.4, 1966, 251-355; *Nuove osservazioni sulla Conventio in manum*, in *Atti Verona*, III, Milano, 1951, 27-45; voce *Conventio in manum*, in *Nov. D.I.*, V, 1959, 800-801).

(8) Voce *Famiglia* (La Famiglia romana), in *Enc. It.*, XIV, 1932, 774-777; *Ancora sul problema della 'familia romana'*, in *RISG*, 89, 1952-1953, 402-412; voce *Adozione* (diritti orientali, diritti greci, diritto romano), in *Nov. D.I.*, I, vol. I, 1957, 286-288; voce *Adrogatio*, ibidem, 304-305; voce *Filiazione* (diritto romano), ibidem, VII, 1961, 308-309; *La nozione dell'adoptio e dell'arrogatio secondo i giuristi romani del II e del III secolo d.C.*, in *BIDR*, 69, 1966, 109-159; *Sul diritto familiare di Ardea nel V secolo a.C.*, in *Studi A. Segni*, IV, Milano, 1967, 657-678; voce *Famiglia* (diritto romano), in *Enc. Dir.*, XVI, Milano, 1967; 723-744; *Sui 'mores' della famiglia romana*, in *Rend. Lincei, Cl. sc. mor.*, VIII S, 4, 1949, 516-534.

(9) Voce *Donazione nuziale*, in *Enc. It.*, App. I, 1938, 524-525; *Legittimazione dei figli* (diritto romano e diritto intermedio), in *Nov. D.I.*, IX, 1953, 724-727; *Un'osservazione in tema di tollere liberos*, in *Festschrift F. Schulz*, I, Weimar, 1951, 388-398; *Ancora in tema di tollere liberos*, in *IURA*, 3, 1952, 216-217; *In tema di permutatio dotis*, in *RIL*, II S, 66, 1933, 295-302; *In tema di aestimatio dotis*, ibidem, 1014-1032.

(10) *La nozione giuridica del conubium*, in *Studi E. Albertario*, II, Milano, 1953, 347-384; voce *Conubium*, in *Nov. D.I.*, V, 1959, 786-787.



*Il secondo interesse in diritto romano* fu quello penalistico, interesse nato contemporaneamente a quello del diritto familiare: legame ideale fra i due interessi era rappresentato da quello studio del 1928 sull'*accusatio adulterii iure mariti vel patris* che non solo non rimase un fatto isolato nella sua produzione scientifica ma che si perpetuò successivamente in saggi di grande prestigio <sup>(11)</sup>.

E v'è ancora una *terza tematica* che Egli privilegiò negli studi del diritto romano: parlo del modo in cui *il popolo romano può costituirsi erede*. A partire da quel saggio eccellente « Sulla capacità del *populus romanus* di essere istituito erede » [in *Studi Sassaresi*, 16, 1937 (= Scritti F. Mancaloni), 203-244] fino a quell'indagine di rara analisi filologica che fu « Le Testament de Ptolémée Alexandre II Roi d'Égypte » (in *Bull. Inst. d'Égypte*, 21, 1938-1939, 97-131), Volterra aprì specifiche vie di indagine critica alle nuove generazioni anche in questo campo. A tale tematica del resto egli era pervenuto a seguito degli studi da lui compiuti da un lato sulla cittadinanza romana <sup>(12)</sup> e dall'altra

(11) *Intorno alla prescrizione dei reati in diritto romano*, in *BIDR*, 37, 1929, 57-76; *Osservazioni sull'ignorantia iuris nel diritto penale romano*, in *BIDR*, 38, 1930, 75-149; *Delinquere nelle fonti giuridiche romane*, in *RISG*, II S, 1930, 117-146; *Sulla compensazione dei reati in diritto romano*, in *Temi Emiliana*, 7, 1930, II, 1-11; *Osservazioni sull'obbligo del lutto nell'editto pretorio*, in *RISG*, II S, 8, 1933, 171-198; *Sulla confisca dei beni dei suicidi*, in *RSDI*, 6, 1933, 393-416; *Flagitium nelle fonti giuridiche romane (contributo allo studio della terminologia del diritto penale romano)*, in *AG*, 111, 1934, 39-58; voce *Reato* (storia del diritto), in *Enc. It.*, XXVIII, 1935, 941-943; *Il preteso tribunale domestico in diritto romano*, in *RISG*, 85, 1948, 103-153; *Iudicium de moribus*, in *Nov. D.I.*, IX, 1963, 344; *Processi penali contro i defunti in diritto romano*, in *RIDA*, 3, 1949 (= *Mélanges F. De Visscher*, II), 485-500; voce *Esposizione dei nati* (diritto greco e diritto romano), in *Nov. D.I.*, VI, 878-879; voce *Provocazione* (diritto romano), in *Enc. It.*, XXVIII, 1935, 418; voce *Interdizione* (diritto romano), in *Enc. It.*, XIX, 1933, 376.

(12) *L'acquisition du droit de cité romaine et le mariage du peregrinus*, in *SDHI*, 15, 1949, 426-427; *Sulla condizione dei figli dei peregrini cui veniva concessa la cittadinanza romana*, in *Studi A. Cicu*, II, Milano, 1951, 643-672; *L'acquisto della cittadinanza romana e il matrimonio del peregrino*, in *Studi E. Redenti*, III, Milano, 1951, 403-422; *Manomissioni e cittadinanza*, in *Studi U.E. Paoli*, Firenze, 1956, 695-716 (che era il na-

sui modi di diventare erede in diritto romano (13).

Senatusconsulta (14), Costituzioni (15) e Codice Teodosiano (16)

turale proseguimento di *Manomissioni di schiavi compiute da peregrini*, in *Studi P. de Francisci*, IV, Milano, 1956, 75-105; *Emancipazione* (diritto romano), in *Nov. D.I.*, VI, 1960, 489-490; *Mancipatio*, in *Nov. D.I.*, X, 1964, 97-101; *Mancipazione*, in *Enc. It.*, XXII, 1934, 86; voce *Mancipatio*, in *N.D.I.*, VIII, 1939, 46-49; *ἡ ἀπόληδες in diritto romano*, in *Studi F. Messineo*, IV, Milano, 1959, 471-483; *La perte du droit de cité d'après les juristes postclassiques*, in *RIDA*, III S, 5, 1958, 591-602.

(13) *Sulla capacità delle donne a far testamento*, in *BIDR*, 48, 1942, 74-87; *L'adozione testamentaria ed un'iscrizione latina e neopunica della Tripolitania*, in *Rend. Lincei, Cl. Scienze mor.*, VIII S, 7, 1952, 175-188; *La L.7 C. de her. inst. 6, 24 e due documenti di Susa recentemente scoperti*, in *BIDR*, 41, 1933, 289-301.

(14) Voce *Senatusconsulta*, in *N.D.I.*, XII, 1940, 25-44; voce *Senatusconsulta*, in *Nov. D.I.*, XVI, Torino 1969, 1047-1078. Ma queste due voci, vere e proprie summe, non possono essere comprese se non alla luce dei seguenti studi: *D. 48, 16, 16, 1 e il senatoconsulto Turpilliano nel diritto giustiniano*, in *Studi Cagliari*, 17, 1928, 115-118; *Il Senatoconsulto Orfiziano e la sua applicazione nei documenti egiziani del III secolo d.C.*, in *Atti XI Congr. Intern. Papirolog.*, Milano, 1966, 551-585; *Di una decisione del senato romano ricordata da Tertulliano*, in *Scritti Milano C. Ferrini*, I, Milano, 1947, 471-488; *Una discussione nel Senato Romano sotto Tiberio*, in *Studi G. Grosso*, II, Torino, 1968, 1-10. Cfr poi quanto da lui pubblicato e di cui è cenno nell'elenco che presentiamo di seguito al termine di questa nostra indagine.

(15) *Sull'efficacia delle Costituzioni imperiali emanate per le provincie e l'istituto dell'expositio*, in *Studi E. Besta*, I, Milano, 1937, 449-477; *Intorno ad alcune costituzioni di Costantino*, in *Rend. Lincei, Cl. sc. mor.*, VIII S, 13, 1958, 591-602; *Quelques remarques sur le style des Constitutions de Constantin*, in *Mélanges H. Lévy-Bruhl*, Paris, 1958, 325-334; *La costituzione di Diocleziano e Massimiano contro i Manichei*, in *Quaderni Lincei*, LXVI, *La Persia e il mondo greco-romano*, Roma, 1966, 27-50; *Intorno a un editto dell'Imperatore Claudio*, in *Rend. Lincei, Cl. sc. mor.* VIII S, 11, 1956, 205-219; *Appunti intorno ad una costituzione attribuita all'Imperatore Valeriano*, in *IURA*, 20, 1969, 431-447; *Una misteriosa costituzione dell'Imperatore Gordiano*, in *Uit het Recht. Rechtsgeleerde opstellen P.J. Verdam*, Deventer 1971, 207-218; *Il problema del testo delle costituzioni imperiali*, in *Atti II Congr. Intern. Soc. It. St. dir.*, II, Firenze, 1971, 821-1097. Cfr poi quanto dal Maestro pubblicato e che di seguito riportiamo nella bibliografia aggiunta al presente lavoro.

(16) Cfr tutta l'operosità del Maestro elencata nella bibliografia suppletiva e quella già presente ai volumi scritti in suo onore (cfr nota 26) e che qui di seguito pubblichiamo.

furono un argomento costante della sua ricerca scientifica che lo accompagnò fino alla sua morte e cui egli pervenne dopo aver a lungo indagato sulla giurisprudenza classica<sup>(17)</sup>: argomento che è un richiamo, anche, a chi si chiude nel guscio privatistico nello studio delle istituzioni romane, ad intendere che diritto privato e diritto pubblico si fondono inequivocabilmente nello studio delle fonti<sup>(18)</sup>.

*E vi è infine un'ultima tematica* cui il Maestro fu molto interessato, quella del diritto agrario romano, ove ci ha lasciato pagine che la nuova storiografia non ha assolutamente superato<sup>(19)</sup>. E poi un buon numero di studi estemporanei ove tuttavia chiara è evidenziata la rigorosità critica dell'indagine scientifica<sup>(20)</sup>.

(17) A partire dalle lucide osservazioni *Sull'uso delle sententiae di Paolo presso i compilatori del Breviarium e presso i compilatori giustiniane*, in *Atti Congr. Int. dir. rom. Roma*, I, Pavia, 1934, 35-64 e da quelle pagine, uniche nella storia linguistico-giuridica, rappresentate da *Antiche ricerche sul latino di Ulpiano*, in *SDHI*, 3, 1937, 158-163 fino a *L'opera di Erennio Modestino, De excusationibus*, in *Studi G. Scaduto*, III, Padova, 1970, 581-604.

(18) In tal senso devono leggersi gli studi su Giustiniano, che egli prediligesse in gran modo fin da quella splendida nota *Di una sconosciuta operetta del 1600 sulle Quinquaginta Decisiones di Giustiniano*, in *BIDR*, 38, 1930, 181-184; *Indice delle glosse delle interpolazioni e delle principali ricostruzioni segnalate dalla critica nelle fonti pregiustiniane occidentali*, I, in *RSDI*, 8, 1935, 107-145; II, *ibidem*, 389-405; III, *ibidem*, 9, 1936, 365-380; *Giustiniano I e le Scuole di diritto*, in *Gregorianum*, 48, 1967, 77-99.

(19) *Saggio bibliografico sul diritto agrario romano*, Firenze, 1937; *Bibliografia di diritto agrario romano*, Firenze, 1951. Cfr anche la *recensione* a E. SERENI, *Comunità rurali nell'Italia antica*, Roma, 1955, in *IURA*, 7, 1956, 239-248 e la *recensione* a E. BASSANELLI, *La colonia perpetua. Saggio storico giuridico*, Roma, 1933, in *RSDI*, 8, 1935, 184-191.

(20) *Nota critica alla L.27(28) C. ad L. Iul. de ad 9, 9*, Roma, 1929; *Osservazioni sul pegno di cosa altrui nel diritto romano*, Roma, 1930; *Nota critica a I. 4, 2, 1*, Roma, 1930; *Western Postclassical Schools*, in *Cambridge Law Journal*, 10, 1949, 196-207; *Quelques problèmes concernant le conflit de lois dans l'antiquité*, in *Trav. et conf. Univ. libre Bruxelles, Fac. Droit*, 3, 1955, 78-93; *Appunti sulle scuole postclassiche occidentali*, in *ASD*, I, 1957, 51-65; *Quelques problèmes concernant le conflit de lois dans l'antiquité*, in *Ann. dir. Intern.*, I, 1965, 553-562.

3.2. - *Gli studi di diritto orientale*

E vi è poi un Volterra orientalista, fra i più caparbi e fra i più severi nella ricerca scientifica di questo particolare campo di studio. Ai diritti Orientali egli pervenne nel 1930 attraverso lo studio della *Collatio legum Mosaicarum et Romanarum* (in « Mem. Lincei, Cl. sc. mor. » VI S, 3.1, 1930, 5-123) ma dei diritti orientali egli già assaporò gli arcani segreti fin dalle sue prime indagini romanistiche sull'*arrha sponsalicia*, lì ove cercò per primo le connessioni fra questo istituto romanistico e le sue eventuali primogeniture greco-orientali; (così in « Studio sull'*arrha sponsalicia*, III. L'origine orientale dell'*arrha sponsalicia*, la sua penetrazione ed applicazione nel diritto cristiano e bizantino », in *RISG*, II S, 5, 1930, 155-245) per poi passare alla celeberrima indagine sulla *Collatio* cui abbiamo fatto innanzi cenno e che ancora oggi fa testo (cfr anche la voce omonima in *Enc. It.*, X, 1931, p. 735). Il fatto è che ad uno spirito quale fu Edoardo Volterra la romanistica stava stretta, ed egli aveva bisogno, estrema bisogno, di ricollegarsi ad altre esperienze giuridiche. L'Orientalistica italiana, del resto, non aveva mai avuto uno storico del diritto e l'incontro fra questo studioso di rara sapienza scientifica e di rigorosa analisi critica e questa branca scientifica degli studi fu uno degli eventi più felici per la storia della cultura universitaria italiana.

All'orientalistica egli pervenne anche attraverso l'insegnamento di due Maestri, A. Nallino e G. Levi della Vida, verso i quali ebbe sempre massima reverenza accompagnata, verso il secondo, da affetto filiale. Da questi due Maestri ereditò anche i grandi temi che egli prediligesse nel corso della sua attività scientifica: il libro siro-romano e il cosiddetto diritto siriano dal primo (21) e i documenti aramaici di Elefantina e di altre località dell'Egitto, dal secondo (22). Ma questo fu solo l'approccio del

(21) *Rec. a C.A. NALLINO, Sul Libro Siro-romano e sul presunto diritto siriano* (in *Studi P. Bonfante*, I, Milano, 1930, 203-261), in *RSDI*, 3, 1930, 179-184; *Un'ipotesi intorno all'originale greco del libro siro-romano nelle recenti ricerche*, in *Quaderni Lincei*, LXII, *L'Oriente Cristiano nella storia della civiltà*, Roma, 1964, 297-328.

(22) *Osservazioni sul divorzio nei documenti aramaici*, in *Studi G. Levi*

Nostro ai diritti orientali che mancavano in Italia di una scuola propria che il Maestro fondò.

Nel fondare la scuola dei Diritti Orientali [e per Diritti Orientali ovviamente intendiamo i *Diritti dell'Oriente Mediterraneo* da cui va tenuto fuori il *Diritto bizantino* cui peraltro il Volterra diede non poche pagine<sup>(23)</sup>] in Italia, il Volterra non aveva punti di riferimento alcuno se non il Diritto Romano da un lato e la lunga tradizione di studi papirologici dall'altra cui del resto egli sempre si applicò<sup>(24)</sup>. E dal diritto romano egli partì per discutere dei diritti orientali (*Diritto romano e diritti orientali*, Bologna, 1937, ristampa, Napoli 1983), per far comprendere di questi ultimi l'originalità ma soprattutto l'esigenza di studiarli non attraverso le categorie logiche del primo ma individuando al loro stesso interno le giustificazioni per una loro formulazione dottrinarica. Assunto rivoluzionario, quest'ultimo, che alcuno aveva prima formulato in Italia e all'estero. Il problema non era nuovo nel pensiero metodologico del Volterra che anzi lo aveva mutuato dai suoi studi romanistici lì ove, in una polemica fra le più vivaci che lo contrappose dapprima al romanista

*della Vida*, II, Roma, 1956, 586-600; *Le affrancazioni di schiavi nei documenti aramaici del V secolo a.C.*, in *RSO*, 32, 1957 (= *Scritti G. Furlani*), 675-696; *Yhwdy e 'rmy nei papiri aramaici del V secolo provenienti dall'Egitto*, in *Rend. Lincei, Cl. Scienze mor.*, VIII S, 18, 1963, 131-173; *Sulla redazione dei contratti nell'antico diritto ebraico*, in *Synteletia V. Arangio-Ruiz*, I, Napoli, 1964, 1190-1197; *Su di una tavoletta accadica proveniente da Ras Shamrah*, in *Rend. Lincei, Cl. sc. mor.*, VIII S, 7, 1952, 367-375; *Documenti neo-babilonesi dell'epoca delle XII tavole (a proposito di un recente libro)*, in *Atti I Conv. Naz. Stud. giur. comp.*, I, Roma, 1953, 735-769; voce *Tutela* (diritto ebraico, diritto greco, diritto dei papiri), in *Enc. It.*, XXXIV, 1937, 574-575.

(23) Voce *Ecloga*, in *Nov.D.I.*, VI, 1960, 362-363; voce *Epanagoge*, ibidem, 602 e poi le numerose recensioni elencate nella bibliografia del Maestro di cui è cenno nella nota 24 e nella bibliografia aggiuntiva che qui di seguito pubblichiamo.

(24) I numerosi resoconti di raccolte papirologiche e convegni di studi papirologici sono tutti riportati nella bibliografia del Maestro apposta a mo' di introduzione al I° dei sei volumi a lui dedicati nel XL anno del suo insegnamento e di cui è cenno alla nt. 31 e nella bibliografia aggiuntiva che di seguito pubblichiamo.

Grosso<sup>(25)</sup> e poi all'orientalista Yaron<sup>(26)</sup>, aveva affermato l'astoricità di applicare canoni e momenti dottrinari del presente allo studio del passato ma anche l'astoricità di applicare canoni e momenti di una specifica dottrina sorta in tempi e aree geografiche precise a periodi e successioni storiche lontane dalla prima nel tempo e nello spazio.

In questa prospettiva vanno letti tutti i suoi contributi successivi, dai saggi sullo stesso argomento<sup>(27)</sup> alle numerose recensioni<sup>(28)</sup> da lui compiute nel corso della sua lunga e appassionata ricerca di ritrovare le ragioni di una originalità dei diritti orientali, perseguendo il filo conduttore secondo il quale è impossibile vedere in essi, come voleva la dottrina europea del secolo scorso, quasi anticipazione storica, nella sua più perfetta formulazione, di un unico discorso logico che sarebbe poi giunto al diritto romano classico. La lunga battaglia del Volterra contro l'applicazione delle dottrine evoluzioniste al campo del diritto trovava anche questa messa in opera concreta agli studi orientalistici<sup>(29)</sup>.

(25) *Risposta a 'sostanza di una polemica'*, in *RISG*, 91, 1955-1956, 615-619.

(26) Recensione a R. YARON, *Gifts in Contemplation of Death in Jewish and Roman Law*, Oxford, 1960, in *IURA*, 12, 1961, 331-341; *Ancora sulla recensione di R. Yaron, Gifts in Contemplation of Death in Jewish and Roman Law*, in *IURA*, 13, 1962, 295; *Osservazioni alla Nota del Prof. R. Yaron* (in *IURA*, 15, 1964, 167-172), in *IURA*, 15, 1964, 173-180.

(27) *Storia del diritto romano e storia dei diritti orientali*, in *RISG*, 88, 1951, 134-185; *Les rapports entre le droit romain et les droits de l'Orient*, in *RIDA*, III S, 2, 1955, 135-155, poi ripetuto in *Trav. et conf. Univ. libre de Bruxelles, Fac. Droit*, 3, 1955, 60-77; *Introduction à l'histoire du droit romain dans ses rapports avec l'Orient*, in *AHDO*, 4, 1949, 117-159.

(28) Che possono ritrovarsi tutti elencati nella bibliografia del Maestro di cui è cenno alla nota 41 e in quella suppletiva e aggiuntiva che si pubblica qui di seguito.

(29) « Un presupposto che per molto tempo ha dominato lo studio del diritto romano è stato quello di attribuirgli il valore di una concezione giuridica universale e di considerarlo non come il diritto di un popolo antico in un determinato periodo storico, ma come il diritto universale del mondo antico. Il sistema giuridico romano è stato considerato il prototipo del sistema giuridico antico, nella persuasione che l'elaborazione del diritto, il metodo deduttivo, il procedimento logico seguito dai giuristi

Il discorso sul 'metodo' storiografico fu trattato dal Volterra soprattutto negli studi dei diritti orientali per cui è impensabile delineare la sua figura scientifica limitandosi alla sola analisi dei suoi studi sul diritto romano. Direi, anzi, che la produzione del Volterra sui Diritti dell'Antico Oriente Mediterraneo, proprio perché più omogenea e meno articolata di quella sul diritto romano, delinea meglio la sua posizione scientifica all'interno della storiografia sui diritti dell'antichità.

Costante nel Volterra è stato sempre lo studio della fonte all'interno del suo assetto storico ambientale e geografico. E inoltre, costante nella sua operosità scientifica è stato il principio secondo il quale la fonte giuridica, così inquadrata nell'assetto storico in cui fu prodotta, va studiata senza l'ausilio di orpelli ideologici di qualsiasi natura, forieri a suo giudizio di pericolose confusioni nell'indagine critica. Il Maestro era ben consapevole che l'uso di categorie astratte nella storia dei diritti dell'antichità avrebbe condotto la storiografia non già a delineare e a rappresentare gli elementi fondanti di un determinato periodo storico ma a 'pensare' la storia come un tutto unitario, biologicamente teso a sviluppare un universo armonico totalizzante e quindi a produrre non-storia.

Così studiata, la fonte orientale si presenta invece con un carico di valenza storica ben diversa da quella romana. In una pagina rimasta famosa del Maestro questi ebbe a rilevare come « nei diritti antichi, cronologicamente anteriori a quello romano, manca, a differenza di questo, una qualsiasi sistemazione dottrinale. In nessuno delle centinaia di migliaia di documenti che

romani nei loro ragionamenti e nelle loro concezioni avessero un valore assoluto e fossero comuni a tutti gli altri popoli dell'antichità. Ancor oggi nella ricostruzione dei diritti antichi, si parte dalla convinzione implicita che la concezione e la formulazione del diritto siano manifestazioni comuni a tutte le civiltà umane, si presentino sotto un aspetto uguale e costante e che il loro processo evolutivo si svolga in modo uniforme, corrispondente al progresso di ciascun gruppo sociale. Si è giunti così a concepire una visione unitaria dell'evoluzione del pensiero giuridico dell'umanità e persino ad applicare al diritto così universalmente concepito le leggi dell'evoluzione biologica » (E. VOLTERRA, *Istituzioni di diritto privato romano*, Roma, 1961, 8).

ci sono pervenuti troviamo un'elaborazione teorica, sia pure sporadica, degli istituti giuridici, né sono stati trovati trattati sumeri, accadici od egiziani che espongano i principi generali del diritto: anzi, la nozione stessa di questi trattati sembra del tutto estranea ai popoli dell'antico Oriente. Le uniche tracce che i conoscitori dei diritti di questi popoli ci hanno lasciato sono dei formulari, dei lessici di termini, oppure delle raccolte di decisioni giudiziarie, in cui non troviamo quella logica intima che domina le decisioni dei giuristi romani. I vari testi legislativi orientali che ci sono pervenuti non presentano una costruzione ed un ordine che corrispondano alla nostra logica. I criteri, con i quali si è proceduto alla loro formulazione ed al raggruppamento delle varie norme, ci sfuggono completamente e sono ad ogni modo quanto mai lontani dalla nostra mentalità giuridica e dal nostro pensiero. In tali testi non si trovano enunciazioni di norme astratte che guidino l'interprete nella soluzione di una specie ma vi sono regole concrete aventi per base delle ipotesi particolari e precise, susseguentisi senza una apparente concatenazione sistematica e senza un ordine dispositivo. Nelle antiche fonti orientali tutto è diverso dal sistema romano: persino la forma con cui si enunciano le norme imperative ed il modo con cui si concepiscono la legge e il contratto. Non vi è distinzione fra la norma religiosa e quella giuridica: le raccolte di norme, cui possiamo riconoscere un carattere legislativo, sono sempre attribuite alla divinità e considerate come trasmesse da questa al sovrano avente anche esso attribuzioni divine o sacerdotali. La stessa formulazione dei documenti contrattuali e dei documenti giudiziari non consente in alcun modo di dedurre l'esistenza di idee o di principi generali e tanto meno una classificazione od una costruzione sistematica e teorica degli istituti giuridici. In altre parole, le produzioni giuridiche orientali non possono ricondursi ad un sistema unitario, da cui possa trarsi la regolamentazione di ogni fatto od azione umani. A base del diritto in Oriente sembra essere invece la concezione che il sovrano-dio od associato delle divinità abbia la funzione di legiferare in nome di queste e di dichiarare, anche a mezzo del magistrato che lo rappresenta, nei casi concreti controversi, la norma di condotta applicabile: spesso non si distingue infatti



fra norma giuridica e pronunzia del giudice e lo stesso termine esprime l'una e l'altra cosa » (30).

Eppure, anche gli studi orientalistici del Volterra, soprattutto quelle leggiadre lezioni sul Matrimonio accolte in quel *Corso di lezioni di Diritti dell'Oriente Mediterraneo* (Roma, 1970) quanto di limitazione « romanistica » (di stampo o meno positivistico) hanno nella ricerca affannosa e continua — direi perseverante — di non concepire storia del diritto fuori dalle raccolte normative e quindi di perpetuare nella concezione (che è tuttavia un dato di fatto costante nella dottrina italiana e straniera) che solo le « raccolte » legislative dell'antichità meritano di essere studiate: assunto tipico delle scuole orientaliste del secolo scorso che lo avevano mutuato da una sudditanza scientifica (ed accademica!) con il diritto romano?

Detto questo, va tuttavia precisato che Edoardo Volterra è stato il primo storico del diritto in Italia a far studiare i suoi allievi su fonti giuridiche orientali, ebraiche, sumere, accadiche, aramaiche ed iraniche, perchè è stato il primo docente ad insegnare i Diritti dell'antico Oriente Mediterraneo non in funzione del diritto romano ma in funzione della tradizione storica all'interno della quale questi diritti erano sorti e si erano sviluppati. Impostando così il suo insegnamento, Edoardo Volterra si distaccava nettamente non solo e non tanto dall'insegnamento del Carusi che aveva svolto le sue tesi sul cosiddetto diritto siriano (e siro-romano) nella sola funzione romanistica e il diritto musulmano nel raffronto incessante con il diritto romano che avrebbe a suo dire influito su di esso in modo preponderante attraverso gli istituti di diritto bizantino (posizione, questa del Carusi, che ricevette, nell'uno e nell'altro caso, le puntuali e decise stroncature del Nallino in una stagione di precisazioni storiografiche che vide anche gli interventi dei più grandi romanisti dell'epoca, dal Bonfante al De Francisci (31)) ma anche

(30) E. VOLTERRA, *Istituzioni di diritto privato romano*, cit., 8-9.

(31) Si tratta della polemica sorta fra il CARUSI e gran parte dell'Orientalistica italiana e che si trova tutta racchiusa in C.A. NALLINO, *Gli studi di E. Carusi sui diritti Orientali*, in *RSO*, IX, 1921-1923, p. 65 e ss. [ripubblicato poi in *Scritti*, IV, 105-106, con il titolo di *A proposito di alcuni*

dai successori del Carusi che, illustri romanisti qual furono, sotto la dizione di Diritti dell'Oriente Mediterraneo insegnarono il diritto provinciale romano applicato nelle regioni del vicino Oriente antico piuttosto che le singole esperienze giuridiche sorte nelle singole regioni mediorientali prima dell'occupazione romana. La grande intuizione di Edoardo Volterra è tutta qui ed è rivoluzionaria: di fronte ad una tradizione di studi sui diritti dell'Oriente Mediterraneo intesi come parte integrante dell'esperienza giuridica romana alla ricerca affannosa di un ipotetico e quanto mai labile diritto provinciale romano, il Maestro, consapevole che tutto ciò era ad un tempo causa ed effetto non solo della sudditanza accademica delle cattedre dei diritti dell'Oriente Mediterraneo a quelle di diritto romano ma anche e soprattutto della sudditanza ideologica, imperante nella formazione universitaria italiana, alle distinzioni categoriali fra storia e storia del diritto, fra *storia pura* (o cosiddetta e presunta tale) e *storia normativa*, affermò l'autonomia dello studio dei singoli diritti dell'antico Oriente Mediterraneo al di fuori di ogni pregiudiziale connessione con altre branche scientifiche dello studio universitario che per avventura avevano potuto dare ad essi i natali accademici. Edoardo Volterra non si è mai lasciato coinvolgere (ed imbrigliare) negli schemi già definiti della lunga polemica che ha caratterizzato la ricerca scientifica italiana fra crociani e anticrociani<sup>(32)</sup> o, per riportarci ad un altro dibattito non meno rilevante per gli studi giuridici (ma certamente più europeo del primo, chiuso come è stato quello pressochè esclusivamente nei circoli culturali italiani) fra kelseniani e antikel-seniani. Altro problema, poi, è il legame che il Volterra ha mantenuto con la tradizione giuridica positivista nel privilegiare lo

*studi sui diritti orientali*] e in G. FURLANI, recensione a E. CARUSI, *Diritto e Filologia (Risposta di un giurista alle critiche di un filologo)*, Bologna, 1925, in *Giornale della Società Asiatica Italiana*, n.s., vol. 1º, fasc. 4º, p. 50 e ss. Su E. CARUSI cfr G. LOMBARDI, in *La Pontificia Università Lateranense. Profilo della sua storia, dei suoi maestri e dei suoi discepoli*, Roma, 1963, pp. 237-238.

(32) Cfr il punto ora compiuto da M. CARDINALE in *Metodologia storica ed autonomia della scienza giuridica: a proposito della polemica tra Pietro Bonfante e Benedetto Croce*, in *Apollinaris*, LVIII, 1985, 1-2, pp. 287-308.

studio del diritto nelle raccolte normative tralasciando il più delle volte l'indagine sui presupposti sociali, religiosi ed economici, ma questo era lo scotto da dover pagare ad un rigore critico ed esegetico altrimenti non raggiungibile<sup>(33)</sup>. Del resto, l'aver fissato lo studio delle raccolte normative dei diritti delle genti dell'Oriente Mediterraneo come primario rispetto ad ogni altra indagine sulla storia giuridica di quei popoli, serviva al Volterra a stabilire l'autonomia scientifica di questi diritti, momento pregiudiziale, questo, per individuare poi la soluzione dei problemi fra i più interessanti della ricerca scientifica e che egli così precisava:

a) quella del *jus gentium* (« problema non ancora chiarito e forse non ancora sufficientemente impostato e che potrà solo risolversi attraverso una vasta e approfondita indagine dei popoli antichi »<sup>(34)</sup>);

(33) Con la qual cosa rimane pertanto puntuale il richiamo di A. MIGLIANO compiuto in proposito in *Le conseguenze del rinnovamento della storia dei diritti antichi*, in *RSI*, 76, 1964, p. 149, ora in *Terzo Contributo alla Storia degli Studi Classici e del mondo antico*, tomo I, Roma, 1966, pp. 301-302: « davanti a noi sta l'ideale di una storiografia in cui i fenomeni a lunga scadenza — le condizioni naturali, i presupposti biologici e psicologici, le costanti linguistiche, economiche e istituzionali — siano apprezzati alla pari dell'atto creativo dell'individuo singolo, del suo apporto al progresso scientifico e al miglioramento della vita economica e politica. Da un punto di vista di metodologia storiografica, il riferimento ai fenomeni a lunga scadenza offre il vantaggio di un controllo delle ipotesi che non si presentano sufficientemente documentate in materia di uso linguistico, di tradizione giuridica, di verosimiglianza ambientale. Si crea così una nuova atmosfera di sicurezza nella interpretazione dei fatti storici pur tra i rischi di una ricerca sempre più estesa e complicata. In questa atmosfera di ricerca, lo studio del diritto antico è ovviamente destinato a prosperare, non più in isolamento, bensì come parte dell'ordinaria storia antica. In nessun caso ciò è più chiaro che nella storiografia recente sull'Oriente antico. Poiché non hanno mai raggiunto una posizione stabile nelle Facoltà universitarie e in generale negli ambienti accademici — in questo anche meno fortunati del diritto greco il quale trovava usbergo nelle cattedre di Antichità — sono appunto i diritti orientali a mostrare oggi più cospicuamente i vantaggi di una ricerca che dal fatto formale scende ai presupposti sociali, religiosi, economici ».

(34) E. VOLTERRA, *Storia del diritto romano e storia dei diritti orientali*, cit. p. 183.

b) quella del *praetor peregrinus* (« uno dei più importanti magistrati secondo le fonti romane ma le cui funzioni sono poche note » <sup>(35)</sup>) e della *sua giurisdizione* (« ... poco o nulla sappiamo del diritto applicato da questo magistrato, dell'editto, che alcuni sostengono che esso avrebbe emanato, dell'influenza della sua giurisdizione sullo sviluppo del diritto romano e dell'esistenza di giurisdizioni parallele per altri popoli dell'antichità » <sup>(36)</sup>);

c) quella degli *editti provinciali* (« ... poco o nulla sappiamo intorno all'*edictum provinciale* che Gaio commentava, agli editti dei magistrati delle provincie e a quel misterioso *edictum* di cui parlano due costituzioni di Costantino ed una di Giuliano. La conoscenza approfondita e sistematica dei diritti orientali, non solo permetterà di delineare esattamente il diritto di talune provincie ma servirà anche ad individuare le norme delle costituzioni imperiali emanate per le provincie e a determinare se si tratti di innovazioni imperiali valevoli per tutto l'Impero o di disposizioni particolari per una data provincia » <sup>(37)</sup>);

d) quella dei *diritti e della prassi delle Chiese cristiano-orientali nell'ultima epoca del diritto romano* (« ... diritti e prassi che talvolta hanno costituito, specie nel campo dei diritti di famiglia, e attraverso l'Antico e il Nuovo Testamento, un ponte di passaggio fra gli antichi diritti orientali ed il diritto giustiniano e bizantino » <sup>(38)</sup>);

e) quella, infine, « dei rapporti fra il diritto romano e i diritti dei popoli viventi nell'ambito dell'Impero, della persistenza dei diritti locali e dell'applicazione del diritto romano nelle provincie, prima e dopo la costituzione di Caracalla nel 212 » <sup>(39)</sup>), vale a dire il contenuto di quello che, per una tradizione ormai

(35) E. VOLTERRA, *Storia del diritto romano e storia dei diritti orientali*, cit., p. 183.

(36) E. VOLTERRA, *Storia del diritto romano e storia dei diritti orientali*, cit., pp. 183-184.

(37) E. VOLTERRA, *Storia del diritto romano e storia dei diritti orientali*, cit., p. 184.

(38) E. VOLTERRA, *Storia del diritto romano e storia dei diritti orientali*, cit., p. 184.

(39) E. VOLTERRA, *Storia del diritto romano e storia dei diritti orientali*, cit., p. 181.

consolidata, viene chiamato « diritto provinciale romano » (ma il Maestro aveva più di un dubbio sulla legittimità dell'uso di tale dizione).

Il Maestro, cioè, era ben consapevole — a differenza di tutta una tradizione di studiosi che tuttora permane — che i territori occupati da Roma nell'Oriente Mediterraneo erano territori di tradizione giuridica ben più ricca e ben più antica rispetto a quella che la stessa Roma aveva trovato nei territori d'Occidente: il che voleva dire esperienza giuridica accadica e babilonese e, prima ancora, sumera ed ittita. E sapeva bene, il Maestro, che quei territori avevano fatto parte, per parecchi secoli, dell'Impero persiano e che, nella loro definitiva sistemazione costituzionale, i territori di Cilicia, Lidia e Licia, Bitinia, Cappadocia e Armenia, tanto per citare solo alcune regioni storiche, si erano formati se non prima, certamente durante l'Impero Achemenide, modellati dal sistema delle satrapie. E sapeva infine che l'Ellenismo doveva essere scevrato nelle sue molteplici variazioni giuridiche se si voleva comprendere quanto le sue istituzioni avessero mediato l'incontro fra storia e cultura giuridica ellenica e storia giuridica dei popoli mediorientali venuti a contatto con il mondo greco.

Così stabilendo, il Maestro capovolgeva però i rapporti scientifici fra diritti dell'Oriente Mediterraneo e diritto romano: era il secondo ad essere 'subordinato' ai primi e non viceversa perchè era il secondo che era intervenuto successivamente nella storia giuridica dei primi quando questi ultimi avevano già un sistema compiuto e definito dei loro rapporti normativi. Il fatto che tutta una tradizione di studi, in Italia e fuori dell'Italia, abbia considerato questo rapporto in modo diverso (e antitetico a quello del Volterra) è legato allo stesso nome dato alla disciplina dei *Diritti dell'Oriente Mediterraneo*, nome che, precisava il Maestro, « denota l'indirizzo impresso allo studio di questi documenti (i.e. orientalistici), in relazione al diritto romano o, forse, per essere più esatti, denota la speranza di ritrovare una unità giuridica del mondo mediterraneo e di ricostruirne la storia più che millenaria » (40).

(40) E. VOLTERRA, *Storia del diritto romano e storia dei diritti orientali*, cit., pp. 134-135.

Il Maestro scriveva queste cose oltre trent'anni fa e si rimane perplessi nel vedere gran parte della romanistica ferma su posizioni che erano state giustamente e con puntualità censurate.

#### 4. - La dottrina matrimonialistica (nel diritto romano e nei diritti orientali)

E' ben nota la tesi, oggi universalmente accettata, del Volterra in tema del matrimonio romano. Egli, che fu molto parco a dedurre alcunché se non dall'analisi scientifica delle fonti e dal dato materiale che la fonte rappresentava, rilevò l'essenza del matrimonio romano dagli elementi che i giuristi romani offrivano e questi concordano su un punto: che a base del *matrimonium* romano v'è il *consensus*, per cui venuto meno questo vien meno anche l'istituto giuridico del matrimonio. Mai il Volterra ritenne di dover studiare il fondamento religioso del matrimonio romano che egli non negò mai per il semplice fatto che lo ignorò completamente nella sua ricerca scientifica. Educato ad una rigorosa scuola di diritto positivo; impregnato di un forte senso di rigore matematico; ultimo erede di quel razionalismo geometrico che dalla scuola illuminista francese era pervenuto ai suoi illustri epigoni italiani della scuola toscana del Niccolini e del Guerrazzi (più che di quella milanese del Verri o di quella napoletana da cui si sentì sempre estraneo), il Volterra ritenne l'elemento religioso come fondamento canonico del vivere individuale e come tale ininfluenza sul fatto pubblico che ne doveva rimanere quindi necessariamente distinto, giusti i canoni della scuola classica liberale che in lui ebbe sempre una grande influenza. Tuttavia, è mai possibile che il momento religioso non ebbe alcuna significazione giuridica nel matrimonio romano di epoca classica? E, ammesso pure che la società romana al tempo della giurisprudenza classica fosse laicizzata, è mai possibile che tale laicizzazione toccasse *tutta* la società romana o non è invece ipotizzabile che ne riguardasse una sola sua parte? E poi: cosa vuol dire « laicizzazione » per un'epoca così antica come quella della giurisprudenza romana? E ancora: è mai possibile che il rito del matrimonio, diffusissimo

in periodo romano classico, la *dextrarum iunctio* e la *velatio*, in particolare, non avessero alcun valore giuridico per l'istituto matrimoniale? E poi ancora: a quale classe sociale si riferisce la giurisprudenza romana quando parla di matrimonio? Ed infine: ammessa pure questa laicizzazione del diritto romano nell'istituto matrimoniale, è mai possibile che essa riducesse il rito, la funzione religiosa, a puro folklore? Il positivismo logico, nella pretesa di essere rigoroso e di applicarsi al solo dato materiale delle fonti, non rischia di far cadere, per strade controverse e contraddittorie, nell'astoricità della analisi critica?

Questi ed altri interrogativi provocano gli studi del Volterra sul matrimonio romano. Ma questi ed altri interrogativi diventano ancora più pressanti qualora si studiano le istituzioni matrimoniali nei diritti orientali. Il Maestro, che pur aveva insegnato nel corso di circa un quarantennio che nei diritti orientali non v'è distinzione fra norma religiosa e norma giuridica, allorché tratta dell'istituto matrimoniale in quei diritti, lo esamina in modo totalmente 'laico', senza minimamente chiedersi del portato religioso che ne era a monte, limitandosi ad analizzare le raccolte di leggi (che nella quasi totalità dei casi erano sentenze giudiziarie, giusto quanto da lui insegnato), in ciò vincolato a doppio titolo dalla dottrina positivista: al dato materiale in quanto tale e al rigore logico interno della stessa dottrina che limita ogni slancio storiografico.

## 5. - La sua funzione di docente e il suo impegno didattico

E infine c'è l'uomo Volterra che non può essere disgiunto dalla sua figura di docente e dalla personalità di studioso. E' stato detto che non invitava alle confidenze o alle confessioni e che le sue amicizie, poche, erano nate in lui « non dalla simpatia ma dal rispetto » (41). Si è poi aggiunto che Egli fu « tanto rapido nelle decisioni da prendere in posizione di comando, quanto, in posizione diversa, ostinato nella critica e tattica ».

(41) G. BRANCA, *Edoardo Volterra*, in *Studi in onore di Edoardo Volterra*, Milano, 1971, vol. I, XXVII [XXVIII].

camente tortuoso nel perseguire certi scopi, fermi nella sua mente e sempre onesti » (42). E si è anche detto che Egli fu di « dirittura di carattere sotto apparenze contraddittorie, scrupoloso, perfino esagerato, nell'adempimento dei doveri accademico-didattici, correttezza ed agilità nell'amministrazione della cosa pubblica » (43). Sì, del Maestro si potranno dare anche questi giudizi impietosi, ma il fatto che essi siano comparsi a mo' di epigrafe ai sei volumi che « studiosi d'ogni frontiera » [come ebbe a dire lo stesso stilatore di quei giudizi (44)] offrirono al Maestro nel XL anno del suo insegnamento, sta a dimostrare quanto gigantesca fosse la Sua figura e quanto fosse la sua persona morale inattaccabile ad ogni giudizio. Il fatto è che Edoardo Volterra apparteneva ad una razza di uomini ormai in via di estinzione in cui l'esigenza intellettuale portava all'intransigenza, il rigore etico alla dedizione più totale per ogni attività che aveva modo di compiere. Per questa esigenza, a causa di questa intransigenza, fu troppo spesso implacabile, prima con sé e poi con gli altri, fuori e dentro la sua scuola, perfino (anzi proprio per questo) con chi egli privilegiò di più fra i suoi più cari allievi. Sì, non invitava alle confidenze o alle confessioni, come ha detto G. Branca nel più volte citato profilo che questo studioso fece del Maestro (45), ma ciò avveniva per chi non ne comprendeva l'intima natura sua spirituale e per chi chiedeva di attenuare la sua intransigenza. L'ostinatezza della critica derivava da questa sua grande convinzione: di scervare fino in fondo ogni rapporto scientifico e che quest'ultimo non può essere distinto e separato dal rapporto umano: di qui la sua richiesta di intransigenza che egli pretendeva in ogni rapporto didattico, accademico e scientifico, e che pretendeva da tutti coloro che egli aveva avuto la ventura di accogliere fra i suoi collaboratori. Verso i quali, una volta riconosciuta la sapienza e il valore scientifico, egli si dedicava in modo totale, e dai quali pretendeva, per questa ragione, come solo i grandi Spiriti esigono, la stessa dedizione. Edoardo Volterra è stato, fra i Maestri

(42) G. BRANCA, *Edoardo Volterra*, cit., ibidem.

(43) G. BRANCA, *Edoardo Volterra*, cit., ibidem.

(44) G. BRANCA, *Edoardo Volterra*, cit., XXVIII.

(45) G. BRANCA, *Edoardo Volterra*, cit., XXVII.



della sua generazione, certamente il più amato fra gli studenti romani che si avvicinavano allo studio del diritto<sup>(46)</sup>: il suo studio, e la sua casa, furono sempre aperti ad ogni giovane studioso e quell'Istituto di Diritto Romano che egli diresse fino a che gli impegni pubblici non lo portarono a servire lo Stato e la collettività in altro modo, divenne il sacrario della ricerca scientifica fra i più aperti d'Europa, centro di studi in cui la sua sola presenza portava un rigore critico altrimenti inimmaginabile.

#### 6. - Edoardo Volterra, Maestro di libertà e di rigore critico

Uomo libero, Edoardo Volterra applicò il concetto di libertà anche ai rapporti scientifici e accademici, e accolse nella sua scuola anche chi ne era lontano per tensione spirituale e per rigore etico, certo che la seminazione da lui compiuta avrebbe nutrito anche i più caparbi degli spiriti. E gioiva quando qualcuno dei suoi allievi si faceva avanti per forza propria, forte della educazione e dello spirito critico che Egli aveva distribuito a piene mani. E si rattristava e si incupiva invece quando vedeva quell'educazione e quello spirito critico che Egli aveva dispensato, riversato in ruoli non scientifici. A lui la Romanistica italiana deve esser grata se è uscita dal provincialismo delle scuole locali e dagli astii e dai rancori dei gruppi. A lui l'Orientalistica italiana deve se accanto alle sue numerose branche di studio ha potuto aggiungere con piena dignità scientifica anche quella della ricerca storiografica giuridica. Con lui la scienza giuridica europea perde un Maestro di antico stampo e d'altri tempi il cui valore scientifico e la cui elevatura morale difficilmente potranno essere eguagliati.

(46) Frutto di questo amore per gli Studenti sono quei Corsi Universitari che rappresentano quanto di più semplice e chiaro sia stato mai scritto per la Scuola. Così il *Corso di diritto romano. Il diritto di famiglia*, Pisa, 1931-1932; *Lezioni di diritto romano. Il matrimonio romano*, Roma, anno acc. 1960-1961; *Corso di Istituzioni di diritto romano*, Roma, anni acc. 1959-1960 e 1960-1961; *Istituzioni di diritto privato romano*, cit.; *Diritto di Famiglia*, Anno acc. 1945-1946, Bologna, 1946; *Corso di lezioni di diritti dell'Oriente Mediterraneo*, Roma, 1970.

## SCRITTI DI EDOARDO VOLTERRA 1970-1984 (\*)

- 1970 — *Recensione a The Oxyrhynchus Papyri XXXVI edited with translation and notes by R.A. COLES, D. FORABOSCHI, A.H. SOLIMAN EL-MOSALLAMY, J.R. REA, U. SCHLAG*, in *IURA*, 21, 1970, 330-337.
- 1971 — *L'opera scientifica di Pietro De Francisci*, in *BIDR*, 3ª serie, XIII, LXXIV i.s., 1971, 1-36.
- *En torno a algunas constituciones de Constantino*, in *Juridica, An. Escuela derecho Univ. Iberoamericana*, 3, 1971, 125 ss. [= trad. spagn. da *Rend. Acc. Lincei*, VIII S, 13, 1958].
- *Il problema del testo delle costituzioni imperiali*, in *Atti del II Congresso Internazionale della Società Italiana di Storia del diritto*, « La critica del testo », Firenze, 1971, 2, 821-1097.
- 1972 — *'Iniustum matrimonium'*, in *Studi in onore di G. Scherillo*, Milano, 1972, 441-470.
- *Sulla D. 23, 2, 45, 6*, in *BIDR*, 3ª serie, XIV, LXXV i.s., 1972, 319-332.
- *Recensione a B. SANTALUCIA, I "libri opinionum" di Ulpiano*, Milano, 1971, ibidem, 354-363.
- *Recensione a Storia del diritto romano nel Medio Evo per F. Carlo De Savigny. Prima versione dal tedesco dell'avv. E. Bolzati*. Ristampa anastatica della II edizione, Roma, 1972, 394-399.
- *Recensione a The Oxyrhynchus Papyri*, voll. XXXVIII-XLI, Oxford, 1971-1972, in *IURA*, XXIII, 1972, 290-298.
- *La base economica dell'elaborazione sistematica del diritto romano*, in *Studi in onore di F. Santoro Passarelli*, vol VI, Napoli, 1972, 1043-1079.
- 1973 — *Un caratteristico esempio di manipolazione di testi di costituzioni imperiali*, in *Studi in memoria di G. Donatuti*, vol. III, Milano, 1973, 1379-1385.
- *Sulla Novella XXI di Giustiniano*, in *RISG*, S. III, XXVII, dell'int. collezione C, 1973, 1-15 [ripubblicato poi in *Studi in onore di Pietro Agostino d'Avack*, vol. IV, Milano, 1976, 699-715].

---

(\*) La presente raccolta fa seguito e completa, pervenendo fino alla morte del Maestro, quella contenuta nelle pp. XXIX-XL del primo volume degli *Studi in onore di Edoardo Volterra* (vol. I-VI), Milano, 1971, ed. A. Giuffrè, che giungeva, appunto, al momento della pubblicazione degli *Studi*.

- *Ricordo di Ph. Meylan*, in *BIDR*, 3ª serie, XV, LXXVI i.s., 1-9.
- *Sulle « inscriptions » di alcune costituzioni di Diocleziano*, ibidem, 245-270.
- *Les femmes dans les « inscriptions » des rescrits impériaux*, in *XENION, Festschrift für Pan. I. Zepos, anlässlich seines 65. Geburtstages am 1 Dezember 1973*, Athen-Freiburg 1973, 717-724.
- 1974 — *Intorno a Vat. Frag. 284*, in *Daube Noster, Essays in legal history for David Daube*, Edinburg and London, 1974, 327-329.
- *I diritti locali*, in *Atti del Convegno Internazionale sul tema: I diritti locali nelle province romane con particolare riguardo alle condizioni giuridiche del suolo* (Roma, 26-28 ottobre, 1971) [Accademia Naz. dei Lincei, anno 371 — quad. n. 194], Roma, Acc. dei Lincei, 1974, 55-64.
- *Giuseppe Grosso (1906-1973)*, in *BIDR*, 3ª serie, XVI, LXXVII i.s., 1974, 15-60.
- *La Tabula Banasitana (a proposito di una recente pubblicazione)*, ibidem, 407-441.
- *Remarques sur les inscriptions de quelques constitutions de Dioclétien*, in *Mélanges d'histoire ancienne offerts à W. Seston*, Paris, 1974, 489-508.
- *Sulla D. 23.2.45.6*, in *Studi in onore di G. Chiarelli*, IV, Milano, 1974, 4363-4379.
- 1975 — *Matrimonio (diritto romano)*, in *Enc. Dir.*, vol. XXV, 1975, 726-806.
- *Precisazioni in tema di matrimonio classico*, in *BIDR*, 3ª serie, XVII, LXXVIII i.s., 245-270.
- *Recensione a Papii dell'Università di Genova (PUG) a cura di M. AMELOTTI e L. ZINGALE MIGLIARDI*, Milano, 1974, vol. I, ibidem, 311-315.
- *Recensione a The Oxyrhynchus Papyri*, vol. XLII, ed. P.J. PARSON, London, 1974, in *IURA*, XXVI, 1975, 182-194.
- *Sull'unione coniugale del funzionario della provincia*, in *Festschrift für Erwin Seidl*, Köln, 1975, 169-178.
- 1976 — *L'acquisto della patria potestas alla morte del paterfamilias*, in *BIDR*, 3ª serie, XVIII, LXXIX i.s., 1976, 193-250.
- *Recensione a Edictum Diocletiani et Collegarum de pretiis rerum venalium in integrum fere restitutum a Latinis Graecisque fragmentis*, edidit Marta GIACCHERO, Genova, 1974, ibidem, 260-277.
- 1977 — *Recensione a The Oxyrhynchus Papyri*, vol. XLIII, ed. J.R. REA, London 1975, in *IURA*, XXVIII, 1977, 149-155.

1978. — *Ancora sul matrimonio di Antonio con Cleopatra*, in *Festschrift für Werner Flume zum 70. Geburtstag*, Köln, 1978, Band I, 205-212.
- *Le notae di Oujas ai Tituli ex corpore Ulpiani*, in *Festschrift für F. Wieacker zum 70. Geburtstag*, Göttingen, 1978, 296-307.
- *Influence des institutions romaines sur les codes modernes*, in *Le droit romain et sa réception en Europe. Les Actes du colloque organisé par la Faculté de Droit et d'Administration de l'Université de Varsovie en collaboration avec l'Acc. Naz. Lincei le 8-10 octobre 1973*, Varsavia, 1978, 267-329.
- *La « graduum agnationis vetustissima descriptio » segnalata da Oujas*, in *Atti dell'Accademia Nazionale dei Lincei*, a. CCCLXXV, 1978, Memorie Classe di Scienze Morali, Storiche e Filologiche, Serie III, vol. XXII, fasc. 1, 47.
- *Ricordo di Lucien Caes*, in *BIDR*, 3ª serie, XX, LXXXI i.s., 1978, 1-10.
- *Sulla C Th. 3, 5, 5*, ibidem, 151-178.
- *Recensione a Corpus Juris Romani Publici, I B. 5.1. C.S. Crispi De Coniur. Catilinae, I B. 7.1. M.F. Quintiliani Inst. Or. LXII*, ibidem, 377-385.
- 1979 — *Recensione a Florentina Studiorum Universitas. Legum Iustiniani Imperatoris Vocabularium Subsidia, III, Scritti Teologici ed ecclesiastici di Giustiniano*, a cura di M. AMELOTI, L. MIGLIARDI ZINGALE, Milano, 1977, in *BIDR*, 3ª serie, XXI, LXXXII i.s., 1979, 240-272.
- 1980 — *Consensus facit nuptias*, in *La definizione essenziale giuridica del matrimonio. Atti del Colloquio romanistico-canonistico*, Roma, 1980 [Utrumque Jus, Collectio Pontificiae Universitatis Lateranensis, vol. 5º], 44-56.
- *Intorno alla formazione del Codice Teodosiano*, in *BIDR*, 3ª serie, XXII, LXXXIII i.s., 1980, 109-145.
- *La prima edizione italiana del Gaio Veronese*, ibidem, 262-283.
- *Ancora sulla struttura del matrimonio classico*, in *De Iustitia et Jure, Festgabe für Ulrich von Lübtow*, Berlin, 1980, 147-153.
- 1981 — *L'opera scientifica di Giuseppe Ignazio Luzzatto*, in *BIDR*, 3ª serie, XXIII, LXXXIV i.s., 1-8.
- *Recensione a L. MOSCATI, Il Codice Teodosiano nell'Ottocento* [in *Clio*, XVII 1981, n. 2, 149-170], *G. Bandi di Vesme e la storiografia giuridica del suo tempo*, Torino, 1982, ibidem, 304-309.
- *Sul contenuto del Codice Teodosiano*, ibidem, 85-124.

- 1982 — *Le sette costituzioni di Valentiniano e Valente contenute nella Consultatio veteris cuiusdam iurisconsulti*, in *BIDR*, 3<sup>a</sup> serie, XXIV, LXXXV i.s., 1982, 171-204.
- 1983 — *Diritto romano e Diritti orientali*, Napoli, 1983 [ristampa anastatica ed. Bologna 1937 con una nota dell'Autore — Jovene ed., coll. « Antiqua », 22].
- *L'Uxor et la nurus in manu dans Gai., 3,46; 41, et Ulp., 29, 1*, in *Religion, société et politique. Mélanges en hommage à Jacques Ellul*, PUF, Paris, 1983, 409-416.
- 1984 — *Ancora sulla legislazione imperiale in tema di divorzio*, in *Studi in onore di A. Biscardi*, vol. V, Milano, 1984, 199-206.
- *La costituzione introduttiva del Codice Teodosiano*, in *Sodalitas. Scritti in onore di Antonio Guarino*, vol. VI, Napoli, 1984, 3083-3103.
- *Ancora sulla Collatio 5.3*, in *BIDR*, 3<sup>a</sup> serie, XXV-XXVI, LXXXVI-LXXXVII i.s., 1983-1984, 165-168.